

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

**2007/0248(COD)**

14.4.2008

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Malcolm Harbou

Relatore per parere (\*):

Alexander Alvaro, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(\*): commissione associata; a norma dell'articolo 47 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	52



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori  
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0420/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del***

*Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>1</sup>, in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo, 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE dovrebbe essere steso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti.*

---

<sup>1</sup> *GU L 91 del 07.04.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'aggiunta di un nuovo considerando è volta ad illustrare le implicazioni pratiche dell'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali e ad esemplificare il tipo di apparecchiature in oggetto.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a

#### *Emendamento*

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio **di comunicazione elettronica** che

dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, ***a prescindere dal fatto che tale servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. Tale servizio è bidirezionale per sua stessa natura e consente a entrambi gli interlocutori di comunicare.*** Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo alla definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico di cui all'articolo 2. In generale, nel valutare l'accessibilità al pubblico di un servizio, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dovrebbero tener debito conto dei progressi tecnologici e in particolare valutare se il servizio è percepito dagli utenti come sostitutivo di un servizio di telefonia tradizionale.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

##### *Emendamento*

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, ***non alle modifiche richieste per legge. In base ai principi fondamentali del diritto contrattuale, qualsiasi modifica al contratto richiede l'accordo di entrambe le parti. Laddove il contratto preveda una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente il contratto, si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5***

*aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>1</sup>. Il diritto dell'abbonato di recedere non dovrebbe applicarsi alle modifiche chiaramente non sfavorevoli all'abbonato stesso, come una riduzione del prezzo o l'aumento della capacità di un servizio oggetto del contratto. Qualora il fornitore associ tale variazione a modifiche chiaramente contrarie agli interessi dell'abbonato, quest'ultimo ha diritto di recedere dal contratto. Le autorità competenti degli Stati membri controllano le prassi invalse per la stipula dei contratti con i consumatori nel settore delle telecomunicazioni e in altri settori e dovrebbero intervenire contro qualsiasi abuso.*

---

<sup>1</sup> *GU L 95 del 21.04.1993, pag. 29.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 20, paragrafo 7.*

#### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14**

##### *Testo della Commissione*

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono

##### *Emendamento*

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione



essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. ***Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero adottare misure correttive in base alla direttiva 2002/22/CE qualora siano irragionevolmente imposte delle restrizioni in circostanze non caratterizzate da una mancanza di effettiva concorrenza. Interventi di gestione delle reti, ad esempio volti ad affrontare problemi legati alla congestione e alle limitazioni della capacità, non dovrebbero di per sé essere considerati esempi di restrizioni irragionevoli.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 22, paragrafo 3.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma

##### *Emendamento*

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente

facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. ***È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.***

accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il testo corrispondente dell'articolo 21, paragrafo 6, è soppresso.*

### **Emendamento 6**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per

##### *Emendamento*

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per

evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. ***In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.***

evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il testo corrispondente dell'articolo 22, paragrafo 3, è soppresso.*

#### **Emendamento 7**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

***(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimere pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il testo corrispondente dell'articolo 27, paragrafo 2, è soppresso.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23**

##### *Testo della Commissione*

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso

##### *Emendamento*

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, **di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente**, perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. **Le esperienze**

tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

***riscontrate in taluni Stati membri ha tuttavia dimostrato il potenziale rischio che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente nelle competenze delle autorità giudiziarie, gli Stati membri dovrebbero poter imporre opportune misure minime nell'ambito del processo di portabilità, necessarie a ridurre il più possibile tali rischi, senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori.*** Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 30, paragrafo 4.*

#### **Emendamento 9**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33**

*Testo della Commissione*

***(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e***

*Emendamento*

***soppresso***

*della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.*

Or. en

*Motivazione*

*L'autorità proposta non sarà probabilmente competente in tale materia.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui

*Emendamento*

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.  
***Considerando che l'applicazione della***

all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. *Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione.*

*procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.*

Or. en

*(L'emendamento si applica a tutti i riferimenti alla comitatologia, senza ulteriori specifici emendamenti)*

#### *Motivazione*

*Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli

#### *Emendamento*

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti *taluni aspetti relativi* alle apparecchiature

utenti.

terminali utilizzate dagli utenti, **comprese quelle per utenti disabili.**

Or. en

*Motivazione*

*Il testo è coerente con la modifica proposta dalla Commissione alla direttiva quadro e chiarisce che gli aspetti relativi alle apparecchiature terminali trattati nella presente direttiva riguardano gli utenti disabili.*

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente **attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita**, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

*Emendamento*

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Or. en

*Motivazione*

*La modifica è volta a semplificare e chiarire la definizione specificando che essa comprende la fornitura del relativo servizio a prescindere dalle modalità di erogazione dello stesso da parte del fornitore. La rivendita, l'attribuzione di un nuovo marchio ecc. sono incluse nel riferimento alla fornitura indiretta.*

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – titolo



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Misure *speciali* destinate agli utenti disabili

Misure destinate agli utenti disabili

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento a misure "speciali" è stato soppresso per non lasciar intendere che si tratti di misure straordinarie, in contrasto con uno degli elementi centrali dello scopo della direttiva.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, al servizio telefonico accessibile al pubblico, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, **ai servizi di telecomunicazione elettronica**, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è teso a estendere l'ambito di applicazione della direttiva agli utenti finali disabili al fine di non limitarne inutilmente l'accesso ai soli servizi di telefonia di base. In base alla definizione contenuta nella direttiva quadro, per "servizio di comunicazione elettronica" si intende in linea di principio qualsiasi servizio consistente nella trasmissione di segnali, compreso un servizio telefonico accessibile al pubblico.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali".

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano misure specifiche, ***ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione***, tenendo conto delle circostanze nazionali e ***dei requisiti specifici***, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali ***e che in ogni caso le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano soddisfatte da almeno un'impresa.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'obbligo per gli Stati membri di adottare misure dovrebbe essere subordinato ad un accertamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire la necessità e adeguatezza di tali misure. Qualora determinati servizi non possano essere ragionevolmente offerti da più fornitori, consentendo quindi agli utenti di scegliere, gli Stati membri dovrebbero far sì che essi siano offerti da almeno un fornitore.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

***(6) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:***

***"3. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'operatore designato conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre condizioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)";*

Or. en

#### *Motivazione*

*La proposta non è chiara e non specifica, ad esempio, se, ai fini della cessione prevista, sia necessaria l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione competente. L'incertezza che ne deriverebbe potrebbe compromettere eventuali investimenti in attività di accesso locali da parte di un nuovo soggetto. Ai fini della certezza del diritto, sarebbe opportuno riformulare integralmente il testo in esame ma, visto che la Commissione non ha motivato la necessità di tale disposizione e che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre eventuali obblighi, la soppressione del punto risulta essere la migliore alternativa.*

#### **Emendamento 17**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi **telefonici accessibili al pubblico**, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno:

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi **di comunicazione elettronica**, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno, **in modo chiaro, dettagliato e facilmente**

*comprensibile:*

Or. en

*Motivazione*

*Il presente emendamento, unitamente agli altri emendamenti all'articolo 20, è volto a semplificare quest'ultimo. Il riferimento ai servizi di comunicazione elettronica (che comprende i servizi telefonici accessibili al pubblico) consente di sopprimere il paragrafo 3. L'aggiunta del riferimento ad informazioni chiare e dettagliate evita la ripetizione di tale elemento nei paragrafi successivi.*

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) i servizi forniti, *i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,*

*Emendamento*

(b) i servizi forniti, *tra cui in particolare:*

- l'eventuale accesso ai servizi di emergenza compreso nei servizi cui l'utente è abbonato,*
- le informazioni sulle eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi,*
- informazioni sull'inserimento dei dati dell'abbonato negli elenchi,*
- i livelli di qualità del servizio e i tipi di servizi di manutenzione offerti,*
- la data dell'allacciamento iniziale e*
- eventuali limitazioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore,*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento raggruppa in una sola lettera le informazioni da inserire al momento del contratto contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5 proposti dalla Commissione, le informazioni sugli indirizzi negli elenchi e le limitazioni all'uso delle apparecchiature terminali, come il blocco della carta SIM sui telefoni, e permette di sopprimere le disposizioni sulla manutenzione inserite a parte nella lettera (c).*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;**      **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Il riferimento ai servizi di manutenzione è contenuto nella precedente lettera (b).*

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

(d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, ***alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è volto ad inserire informazioni di base sulle modalità di pagamento disponibili, in particolare nel caso in cui determinate modalità comportino una differenza di costi per l'abbonato, come ad esempio eventuali riduzioni offerte qualora l'abbonato accetti l'addebito diretto o la fatturazione elettronica.*

**Emendamento 21**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi i costi **diretti della** portabilità di numeri ed altri identificatori;

*Emendamento*

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi **eventuali** costi **legati alla** portabilità di numeri ed altri identificatori **e, qualora ai servizi forniti sia legata l'offerta di apparecchiature terminali a condizioni agevolate, eventuali costi a carico dell'utente per tali apparecchiature in caso di cessazione del contratto.**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire i costi a carico dell'abbonato al momento della cessazione del contratto (che questa avvenga prima dei termini stabili o meno) e relativi a eventuali telefoni o altre apparecchiature terminali acquistati a condizioni agevolate, salvo eventuali disposizioni legislative nazionali che vietino totalmente tali agevolazioni.*

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

*Testo della Commissione*

(h) **le** azioni che l'impresa che fornisce la

*Emendamento*

(h) **il tipo di** azioni che l'impresa che

connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità ***ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti.***

Or. en

#### *Motivazione*

*La limitazione relativa al tipo di azione dovrebbe fornire informazioni più brevi e al tempo stesso più chiare rispetto ad un lungo elenco di azioni teoricamente possibili. In base all'esempio riportato alla lettera (f) riguardo alla violazione dei livelli di servizio concordati, i fornitori dovrebbero fornire informazioni sulle eventuali forme di risarcimento da essi previste. La divulgazione di tali informazioni potrebbe stimolare la concorrenza in tale ambito.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Il contratto contiene inoltre eventuali informazioni sugli utilizzi leciti delle reti di comunicazione elettronica e sugli strumenti di tutela dai rischi per la vita privata e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo (4 bis), e relativi al servizio fornito.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Il nuovo comma consentirebbe alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ai fornitori dei servizi l'inserimento nel contratto di eventuali informazioni sugli utilizzi delle comunicazioni consentiti dalla legge, anche nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione competente abbia divulgato informazioni in materia di violazioni del diritto d'autore.*

## **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Le informazioni elencate nel paragrafo 2 sono inoltre inserite nei contratti stipulati tra i consumatori, da un lato, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, dall'altro. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2. La possibilità di estendere tale obbligo anche nei confronti di altri utenti finali è conservata nel disposto dell'attuale secondo comma dell'articolo 20, paragrafo 2.*

## **Emendamento 25**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano**

**soppresso**



***chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.***

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, concernenti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, riguardanti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto.*

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Si vedano le motivazioni relative al precedente articolo 20, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) e all'articolo 21, paragrafo 4 bis (nuovo), concernenti le informazioni comunicate attraverso strumenti diversi dal contratto. La possibilità di fornire informazioni sugli utilizzi leciti delle comunicazioni non dovrebbe essere limitata al diritto d'autore. Onde evitare problemi legati ad eventuali responsabilità, sarebbe opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione fornissero informazioni sugli aspetti da esse ritenuti necessari e che ai fornitori fosse eventualmente richiesto di trasmettere tali informazioni agli utenti.*

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal

PE404.659v01-00

26/53

PR\716943IT.doc

dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche *svantaggiose per gli abbonati* delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori *sulla base di una clausola del contratto che autorizza cambiamenti unilaterali*. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. ***Ove il contratto non contenga una clausola che autorizzi l'operatore a modificare il contratto unilateralmente, nella notifica si informano gli abbonati del loro diritto di non accettare i cambiamenti proposti e di conservare il contratto inalterato.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a permettere all'operatore di applicare una clausola del contratto che autorizza cambiamenti unilaterali per poter modificare le condizioni contrattuali a favore degli abbonati. Il paragrafo disincentiverebbe altrimenti l'operatore ad applicare formalmente queste condizioni più favorevoli, rischiando in tal modo una discriminazione tra nuovi e vecchi abbonati e un'eventuale restrizione alla concorrenza. Se invece il contratto non prevede cambiamenti unilaterali, l'abbonato può rifiutarsi di accettare le modifiche ai sensi del diritto contrattuale.*

#### **Emendamento 29**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

***1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni***

#### *Emendamento*

***soppresso***

**generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a integrare il paragrafo 1 dell'articolo 21 nel paragrafo 2 dello stesso articolo.*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano **che le** imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica **pubblichino** informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che **le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle** imprese che forniscono **una connessione a reti di comunicazione elettronica di pubblicare** informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti **e informazioni sulle condizioni generali vigenti** per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono **agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II**. Tali informazioni sono pubblicate in forma **chiara, esaustiva e** facilmente accessibile.

Or. en

*Motivazione*

*La fusione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21 e le modifiche ivi apportate sono intese ad ampliare, semplificare e chiarire le disposizioni in esame. Inoltre, le condizioni generali sarebbero integralmente esentate dal requisito di comparabilità, in quanto il raffronto tra tali condizioni generali al di là delle informazioni specifiche previste comunque dall'allegato II, sarebbe di scarso interesse per il consumatore.*

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire **ai clienti** informazioni sulle **tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle condizioni tariffarie.**

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono **la connessione a una rete di comunicazione elettronica e/o a servizi di comunicazione elettronica di:**

**(a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore prima della connessione a un determinato numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie;**

**(b) informare regolarmente gli abbonati dell'eventuale possibilità di accesso ai servizi di emergenza nell'ambito del servizio cui si sono abbonati;**

**(c) informare gli abbonati di eventuali modifiche alle limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire le applicazioni e i servizi legittimi di loro scelta,**

**(d) informare gli abbonati del loro diritto di figurare in un elenco; e**

**(e) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi attuali concepiti per loro.**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a raggruppare l'insieme degli obblighi d'informazione attualmente previsti all'articolo 20 nell'articolo 21, dove si confarebbero meglio alla struttura della*

*presente direttiva, e ad apportare alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda la lettera (a) sulle chiamate ai numeri a tariffa maggiorata.*

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese di cui al paragrafo 4 di comunicare le informazioni fornite da tali autorità agli attuali e nuovi abbonati, in relazione:***

***(a) all'uso lecito da parte di questi ultimi dei servizi di comunicazione elettronica, tra cui il rispetto dei diritti d'autore e degli obblighi collegati; e***

***(b) ai mezzi di protezione a disposizione di questi ultimi contro i rischi di violazione della vita privata e dei dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.***

***Gli eventuali costi supplementari sostenuti da un'impresa nell'adempire ai suddetti obblighi sono rimborsati dall'autorità nazionale di regolamentazione.***

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento è inteso a garantire alle autorità nazionali di regolamentazione il diritto generale di obbligare le imprese a comunicare le informazioni, fornite dalle ANR stesse, sull'uso lecito delle comunicazioni e sui mezzi di protezione dai rischi di violazione della vita privata e dei dati personali sia per gli abbonati esistenti che per i nuovi abbonati all'atto della conclusione di un contratto (si veda al riguardo l'emendamento all'articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)). I costi supplementari sostenuti dalle imprese vanno rimborsati dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto si tratta di informazioni inerenti al rispetto della legge e d'interesse generale.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica di fornire ai clienti le informazioni prescritte a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, in forma chiara, completa e di agevole fruizione.***

***soppresso***

Or. en

## Motivazione

*Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*L'esigenza di armonizzare le disposizioni in materia di trasparenza tariffaria in tutta la Comunità non sembra essere tale da giustificare delle misure tecniche di attuazione. La trasparenza tariffaria è una questione di cui devono occuparsi le ANR a livello nazionale.*

## **Emendamento 35**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 13 – lettera a**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione,

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo



dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, **compreso** l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti **e sulle misure intese ad assicurare** l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Or. en

### *Motivazione*

*La formulazione del testo della Commissione pone sullo stesso piano in un certo qual modo gli aspetti alquanto disparati delle informazioni sulla qualità dei servizi e quelle che riguardano l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. L'emendamento è inteso a fare maggiore chiarezza in proposito.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis) (nuova)**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***

**"2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, *tra cui eventualmente meccanismi di certificazione della qualità*, per garantire che gli utenti finali, *inclusi gli utenti finali disabili*, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri,**

**le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a introdurre il concetto di meccanismi di certificazione della qualità e ad apportare altri miglioramenti al testo esistente.*

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 13 – lettera b**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, *la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle* prescrizioni in materia di qualità minima del servizio *che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.*

*Emendamento*

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete *e garantire che non sia limitata in modo irragionevole la possibilità degli abbonati di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare* prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. *Un'autorità nazionale di regolamentazione può considerare irragionevole la limitazione imposta da un operatore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta se la predetta limitazione opera una discriminazione in base alla fonte, alla destinazione, al contenuto o al tipo di applicazione e se non è debitamente motivata dall'operatore.*

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento è inteso a risolvere ciò che sembra essere una contraddizione nella proposta della Commissione tra il diritto dell'operatore a limitare l'accesso purché lo comunichi, da un lato, e l'obbligo dell'ANR, previsto all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), di garantire che l'accesso non sia limitato e il nuovo obiettivo politico di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera g) della direttiva quadro, dall'altro. Grazie all'emendamento, le ANR sarebbero in grado di intervenire ove le limitazioni imposte dall'operatore risultassero irragionevoli. L'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) è soppresso di seguito.*

### Emendamento 38

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico **forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche**, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la **più ampia** disponibilità **possibile** dei servizi telefonici accessibili al pubblico, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a precisare che, in caso di eventi veramente catastrofici o di forza maggiore, potrebbe essere esclusa qualsiasi fornitura di servizi.*

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

***"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.*

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da

emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

parte delle imprese che forniscono un servizio **di comunicazione elettronica** che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a conferire al testo maggiore chiarezza riprendendo il termine definito nella direttiva quadro. L'obbligo di garantire l'accesso ai servizi di emergenza resterebbe subordinato al fatto che il servizio offerto permetta o meno di effettuare chiamate.*

### **Emendamento 41**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano **accedere ai** servizi di soccorso. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, **può essere** necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano **disporre di un accesso a** servizi di soccorso **equivalenti a quelli di cui dispongono gli altri utenti finali**. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, **è** necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a conformare il testo alle disposizioni dell'articolo 7 e a rendere obbligatorio l'uso delle norme vigenti.*

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri provvedono affinché, **per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112"**, le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione **delle autorità incaricate** dei servizi di soccorso.

***Gli Stati membri impongono che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano fornite automaticamente nel momento in cui la chiamata di emergenza raggiunge l'autorità incaricata dei servizi di soccorso.***

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono affinché, **nei limiti delle possibilità tecniche**, le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione **non appena la chiamata di emergenza perviene all'autorità incaricata** dei servizi di soccorso. **Ciò vale altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112"**.

Or. en

#### *Motivazione*

*Occorre fare riferimento al criterio della fattibilità tecnica per tener conto di alcuni tipi di servizi e delle capacità dei centri di soccorso, come pure dei progressi tecnici suscettibili di influire sui metodi utilizzati. L'obbligo in oggetto deve applicarsi anche agli altri numeri di emergenza nazionali e al "112".*

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in

merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. ***Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate in materia.***

merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'elaborazione di una relazione annuale distinta rappresenta un onere inutile. Per contro, le misure adottate in relazione al numero "112" vanno incluse nella relazione annuale generale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, in appresso.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato *l'Autorità*, può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ***Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.***

#### *Emendamento*

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato **[xxx]**, può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Or. en

*(L'emendamento si applica a tutto il testo, per quanto riguarda sia la sostituzione del riferimento all'Autorità [xxx], che la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).*

*Motivazione*

*Poiché la decisione relativa all'istituzione di un'autorità forma l'oggetto di una relazione a parte, ai fini della coerenza vanno soppressi tutti i riferimenti all'autorità. Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di esecuzione; la necessità di una collaborazione tra le istituzioni è ripresa nell'emendamento al considerando 39.*

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a espungere una disposizione ritenuta inutile in quanto riguarda uno spazio di numerazione che non è attualmente utilizzato e che difficilmente lo sarà in futuro vista la scarsa domanda al riguardo. Fa anche riferimento all'autorità proposta (si veda la motivazione relativa all'articolo 26, paragrafo 7, di cui sopra).*

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 3



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico applichino a tutte le chiamate da e per lo spazio europeo di numerazione telefonica tariffe non superiori alla tariffa massima applicata alle chiamate da e per altri Stati membri.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 27, paragrafo 2. La soppressione prevista dal presente emendamento non riguarda soltanto le modifiche proposte dalla Commissione bensì l'intero paragrafo. L'articolo 27 consisterebbe pertanto in un unico paragrafo.*

#### **Emendamento 47**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 16**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ***ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche***, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

Or. en

## Motivazione

*Onde evitare di appesantire inutilmente la normativa e garantire una certa discrezionalità a livello nazionale, occorre mantenere la riserva sulla fattibilità tecnica ed economica e la possibilità, ad esempio per un operatore di un numero gratuito, di evitare le spese imputabili a chiamate effettuate da località ultraperiferiche.*

### Emendamento 48

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e***

***soppresso***

Or. en

## Motivazione

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 22, paragrafo 3. Il testo della Commissione sembra essere contrario al principio secondo cui, in una situazione di concorrenza, un operatore deve essere in grado di limitare l'accesso purché lo comunichi. L'emendamento all'articolo 22, paragrafo 3, permetterebbe alle ANR di intervenire allorché, pur in presenza di concorrenza, l'accesso risulta immotivatamente limitato.*

### Emendamento 49

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le autorità nazionali di regolamentazione

Le autorità nazionali di regolamentazione

hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi **e onde garantire che in simili casi, inclusa l'eventualità di un'indagine pendente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Il modo più efficace per combattere le frodi e gli abusi consiste nel praticare una trattenere gli introiti.*

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

#### *Emendamento*

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. ***Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare il termine di un giorno e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.***

Or. en

## Motivazione

*Effettuare il trasferimento entro un giorno è tecnologicamente fattibile e risponde all'interesse dei consumatori. Dovrebbe essere questa pertanto la regola generale. Vi sono stata tuttavia casi di abuso in cui i clienti sono stati trasferiti contro la propria volontà, come segnalato anche nella tredicesima relazione della Commissione sull'attuazione della normativa. Le ANR devono pertanto poter eccepire dalla regola in questione e prescrivere eventualmente altre misure adeguate nonché imporre le debite sanzioni.*

### Emendamento 51

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***5. La Commissione può, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico e dopo aver consultato l'Autorità, modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.***

***soppresso***

***Tale modifica può prevedere, in particolare:***

***(a) la portabilità dei numeri tra reti fisse e reti mobili;***

***(b) la portabilità degli identificatori degli utenti e delle informazioni correlate, nel qual caso le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche a tali identificatori.***

Or. en

*Motivazione*

*Le modifiche all'allegato dovrebbero rientrare nell'ambito della normale procedura legislativa.*

**Emendamento 52**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, **le autorità nazionali di regolamentazione** provvedono affinché **le condizioni e** le procedure di risoluzione **del contratto** non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.";

*Emendamento*

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, **gli Stati membri** provvedono affinché le procedure di risoluzione **dei contratti** non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.";

Or. en

*Motivazione*

*L'obbligo in questione deve incombere agli Stati membri giacché potrebbero essere competenti istanze nazionali diverse dalle ANR. Le condizioni relative ai contratti rientrano nell'ambito dell'articolo 20, oltre ad essere coperte dalla legislazione sulla tutela del consumatore, il che significa che la disposizione in esame andrebbe limitata alle procedure utilizzate per scoraggiare il passaggio a un altro fornitore.*

**Emendamento 53**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera - a (nuova)**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere**

**degli utenti finali, [...] dei consumatori [...], dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato."**

Or. en

*Motivazione*

*Il testo del paragrafo 1 riguarda tutti gli utenti finali e consumatori, senza necessità di fare particolare riferimento agli utenti finali disabili visto che questi ultimi sono menzionati all'articolo 33, paragrafo 1, comma 2.*

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera a**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

"In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano **un meccanismo** di consultazione che **garantisca** che nell'ambito del processo decisionale si tenga adeguatamente conto **degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche**.

*Emendamento*

"In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano **meccanismi** di consultazione che **garantiscano** che nell'ambito del processo decisionale si tenga adeguatamente conto **delle questioni legate agli utenti finali, e in particolare agli utenti finali disabili**.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza.*

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 20 – lettera b**

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*L'elaborazione della relazione annuale in oggetto rappresenterebbe un onere inutile. Le informazioni richieste possono essere incluse in altre relazioni, come ad esempio quelle previste nell'ambito della direttiva quadro.*

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 25**

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I - titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE) **E** ALL'ARTICOLO 29

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a tener conto dell'aggiunta della parte C nell'allegato I.*

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente **al Parlamento europeo e** alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Or. en

*Motivazione*

*Per poter monitorare la trasposizione della presente direttiva alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e in piena autonomia, al Parlamento dovrebbero prevenire le stesse informazioni sulle misure nazionali di trasposizione allo stesso tempo della Commissione.*

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva – atto modificativo  
Allegato I – Parte A – lettera e  
Direttiva 2002/22/CE  
Allegato I – Parte A – lettera e**



### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. **Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato.**

**Eccezionalmente**, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, **gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete.** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

### *Emendamento*

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. **Salvo** nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, **le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato.** La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Or. en

## Motivazione

*Sarebbe esagerato e inutilmente burocratico imporre alle ANR di autorizzare l'interruzione del servizio in caso di frode, di ripetuti ritardi nel pagamento o di ripetute omissioni di pagamento.*

### Emendamento 59

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Allegato I – alinea

Direttiva 2002/22/CE

##### Allegato II – alinea

#### *Testo della Commissione*

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. ***Ove le informazioni siano pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione può specificare la modalità di pubblicazione di tali informazioni, per assicurare che i consumatori siano pienamente informati.***

#### *Emendamento*

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

Or. en

## Motivazione

*La parte di testo soppresso è coperta dall'articolo 21, paragrafo 2.*

### Emendamento 60

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Allegato II – punto 2.2

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.2

#### *Testo della Commissione*

2.2. Le tariffe generali con l'indicazione **di ciò che è compreso in** ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), **e** informazioni sugli sconti **e** sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

#### *Emendamento*

2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione **dei servizi forniti e di** ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione). **Sono incluse altresì le** informazioni sugli sconti, sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche **e su eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.**

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento è inteso a chiarire il testo e a includere i costi delle apparecchiature terminali.*

## MOTIVAZIONE

### Il contesto della direttiva

La proposta di modifica avanzata dalla Commissione in merito ad aspetti inerenti i diritti dei consumatori previsti dal pacchetto legislativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 costituisce una delle tre proposte di riforma legislativa intese a modificare il quadro normativo corrente, in vigore dal 2002. La maggior parte delle riforme concerne la direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti, oltre a un numero più ristretto di modifiche alla direttiva sulla vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e a una modifica di entità limitata al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Congiuntamente, due proposte di riforma aggiuntive concernono modifiche da apportare alle restanti tre direttive sulla comunicazione elettronica (autorizzazione, accesso e quadro normativo)<sup>1</sup>, mentre un'ulteriore proposta riguarda l'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche<sup>2</sup>. Il relatore ha pertanto intrattenuto una stretta collaborazione con i relatori di tale proposte di riforma onde garantire un approccio normativo coerente.

La relazione elaborata nel 2001 dalla commissione giuridica e per il mercato interno (e di cui è responsabile anche il relatore) ha modificato e approvato la proposta originaria di direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti mediante l'introduzione di una serie di disposizioni complementari tese al miglioramento della tutela del consumatore e dell'accesso ai servizi di comunicazione a favore degli utenti disabili. Il relatore accoglie dunque con favore gli ulteriori miglioramenti applicati alla proposta di riforma in questione tesi a rafforzare la linea precedentemente seguita dalla commissione.

Tale proposta intesa a modificare la direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti non altera il campo d'applicazione né l'attuale nozione di servizio universale nell'Unione europea, che saranno oggetto di una consultazione specifica nel 2008. Pertanto, il relatore non ha proposto alcuna modifica in materia.

I due obiettivi dell'attuale proposta, sui quali fondare la presa in conto della proposta medesima, sono i seguenti:

- 1) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007) 697 definitivo).

<sup>2</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007) 699 definitivo).

l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi destinati agli utenti disabili;

- 2) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso un nuovo obbligo di notifica delle violazioni dei dati e migliori meccanismi di controllo. A tal riguardo, il relatore ha collaborato strettamente con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che ha qualità di commissione associata competente ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento, direttamente responsabile delle proposte legislative relative alla protezione dei dati. All'interno del progetto di relazione, il relatore non ha pertanto proposto, nella fase attuale, modifiche inerenti tali aspetti.

### Principale strategia adottata dal relatore

Il relatore propone una serie di modifiche relative ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni esistenti.

In particolare:

- chiarificazione degli obblighi di informazione precontrattuale
- ampliamento delle disposizioni in materia di informazione e trasparenza
- introduzione di nuove disposizioni circa le informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli obblighi giuridici derivanti dall'uso di un servizio (in particolare, il rispetto dei diritti d'autore) e adozione di misure di sicurezza
- rafforzamento delle disposizioni in materia di servizi per gli utenti disabili
- adozione di modifiche dettagliate relative alla disponibilità del numero di emergenza 112 e alla localizzazione dei chiamanti
- chiarificazione e semplificazione dei requisiti relativi alla qualità dei servizi
- chiarificazione della responsabilità delle autorità di regolamentazione nazionali per un progressivo consolidamento dei diritti del consumatore nel mercato, con la rimozione di alcune delle responsabilità della Commissione previste in materia
- soppressione delle disposizioni di sostegno allo spazio di numerazione contraddistinto dal prefisso "3883", per il quale è attualmente prevista una domanda assai contenuta in concomitanza con l'evoluzione dei servizi nomadici di comunicazione vocale via web.

Il relatore consegna suddette proposte alla commissione ed è pronto ad accogliere nuovi spunti tesi a migliorare tali utili riforme.